

**Comune di BOSNASCO (Prov. Pavia.)**  
**Ordinanza del responsabile del servizio**

<b>N. 08</b> <b>Data 16.06.2014</b>	<b>Sospensione della circolazione dei veicoli.</b>
--	--

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno sedici del mese di GIUGNO, nel proprio ufficio.

**IL SINDACO**

Considerata la necessità di sospendere la circolazione stradale nelle località elencate nella parte dispositiva,

per i seguenti motivi:

**Manifestazione Pro Loco denominata "Festa Latina"**

Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

**ORDINA**

- 1) dalle ore 15,00, del giorno 20.06.2014,  
alle ore 15,00, del giorno 22.06.2014,

la circolazione dei veicoli è sospesa sulle seguenti strade: **DA INTERSEZIONE Via Mandelli/ Via Sandro Pertini** e da intersezione via Via Mandelli Via Roma

2) A richiesta degli interessati l'Ufficio di Polizia Municipale potrà accordare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del codice della strada, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, le seguenti deroghe o permessi **NESSUNO**

subordinandoli a specifiche condizioni e cautele.

3) Il dipendente Sig. è incaricato:

– della tempestiva apposizione della segnaletica verticale e al tracciamento di quella orizzontale di cui al seguente prospetto:

N.D.	LUOGO IN CUI I SEGNALI DEBONO ESSERE APPOSTI	DESCRIZIONE DEL SEGNALE DI CUI AL REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA		TEMPI DI APPOSIZIONE E NOTE
		FIGURA	NUMERO	
1	Intersezione Via Mandelli / S. Pertini		DIVIETO DI ACCESSO	DAL giorno 18.06.2014
2	Intersezione Via Mandelli Via Roma		DIVIETO DI ACCESSO	" "

– di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

– dell'invio di copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale.

4) Il personale dell'ufficio di polizia municipale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

5) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di MILANO

*o in alternativa*


entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

6) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992.

7) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.: CLAUDIO ROVATI

8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada.

*Dalla residenza comunale, il 16.06.2014*



**IL SINDACO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE**

N. .... del reg.


Data .....

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione degli atti all'albo pretorio

**CERTIFICA**

che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio comunale

dal giorno ..... al giorno .....



**Il responsabile della pubblicazione**